

Istruzioni per la notifica dei salari

Previdenza professionale 2026



Persone sottoposte all'obbligo di assicurazione

Nella previdenza professionale **devono essere assicurati** tutti i lavoratori dipendenti sottoposti all'obbligo di versare i contributi AVS, con un salario annuo minimo di CHF 22'680, e cioè

- a partire dal 1° gennaio successivo al compimento del 17° anno di età, per i rischi di morte e d'invalidità (nel 2026 a partire dalla classe di età 2008, indipendentemente dalla data di nascita);
- a partire dal 1° gennaio successivo al compimento del 24° anno di età, anche per la previdenza per la vecchiaia (nel 2026 a partire dalla classe di età 2001, indipendentemente dalla data di nascita).

Non sono sottoposti all'assicurazione obbligatoria:

- i dipendenti con un contratto di lavoro a tempo determinato, di durata non superiore ai tre mesi (p.es. il sostituto dello studio). Se il rapporto di lavoro a tempo determinato viene esteso oltre la durata dei tre mesi previsti, il dipendente dovrà essere assicurato a partire dalla data di decorrenza convenuta per il prolungamento.
Attenzione: i lavoratori, che svolgono ripetuti periodi di impiego presso lo stesso datore di lavoro, sono sottoposti a contribuzione LPP, quando l'intera durata dell'impiego supera i tre mesi e l'interruzione tra i singoli periodi di impiego è al massimo di tre mesi;
- i dipendenti che esercitano un'attività accessoria, se sono già obbligatoriamente assicurati durante l'esplorazione dell'attività lavorativa principale, o che esercitano come professione principale un'attività lavorativa indipendente;
- le persone invalide per almeno il 70 %, ai sensi della Legge sull'assicurazione invalidità;
- i dipendenti che non operano o, presumibilmente, non opereranno in modo durevole in Svizzera e che sono sufficientemente assicurati all'estero. L'esenzione può essere accordata solo dall'istituto di previdenza stesso dietro presentazione di un'apposita domanda;
- i dipendenti che hanno raggiunto l'età ordinaria di pensionamento (65 anni).

I dipendenti che percepiscono un salario annuo **inferiore a CHF 22'680** (p.es. persone impiegate a tempo parziale) possono essere assicurati nella PAT BVG nei piani che non considerano i requisiti minimi prescritti dalla LPP.

Inizio e fine dell'obbligo di contribuzione

Di regola, l'obbligo di contribuzione **nasce** nel momento in cui inizia il rapporto di lavoro, ammesso che il salario superi il limite minimo di CHF 22'680 all'anno o di CHF 1'890 al mese. Se il rapporto di lavoro inizia nel corso del mese e il salario è inferiore a CHF 1'890, l'obbligo di contribuzione nasce il mese successivo.

L'obbligo di contribuzione **termina** allorché matura il diritto alle prestazioni di vecchiaia, con lo scioglimento del rapporto di lavoro oppure quando il reddito calcolato su un anno civile diminuisce a tal punto da essere inferiore al limite del salario minimo previsto.

Se il rapporto di lavoro termina nel corso di un mese e il salario per questo mese è inferiore a CHF 1'890 incl. eventuali retribuzioni particolari (per es. 13° mensilità), l'obbligo di contribuzione LPP termina già alla fine del mese precedente.

Notifica dei salari

1. Principio: Salario soggetto all'obbligo contributivo AVS

A inizio dicembre 2024, la PAT BVG invia al datore di lavoro una lista dei salari 2026 da completare.

Il datore di lavoro comunica alla PAT BVG il salario lordo AVS previsto al momento della registrazione dei salari per ciascuna persona assicurata, che sarà retribuito nel 2026 (incl. 13a retribuzione mensile, gratifica, ecc.).

2. Eccezioni

La LPP si basa sul principio della dichiarazione anticipata. Pertanto, non ci sarà nessuna tassazione definitiva sulla base del reddito annuo accertato successivamente (diversamente da quanto avviene nell'AVS). Occorre perciò osservare quanto segue:

- **Componenti salariali percepite sporadicamente:** Le retribuzioni corrisposte unicamente in via eccezionale o occasionalmente e solo temporaneamente come i premi d'anzianità di servizio, i premi di fedeltà, le indennità per le ore di lavoro supplementare e simili, non devono essere dichiarate con il salario lordo.
Le attribuzioni di bonus o i premi di produzione, che vengono versati a dipendenza del raggiungimento di un obiettivo, non rientrano nel concetto delle componenti salariali percepite sporadicamente e devono essere pertanto dichiarate. I relativi importi vanno dichiarati nel periodo o nell'anno in cui viene effettuato il pagamento. Ci possono pertanto essere delle differenze rispetto al salario AVS, che saranno però compensate su tutto il periodo.
- **Variazioni di salario:** Per i dipendenti con variazione del grado di occupazione o del reddito (p.es. paga oraria) si suggerisce di assicurare un ammontare fisso fondato su un salario medio. Per la previdenza professionale va dedotta, ogni mese, sempre la stessa somma. In caso di variazioni di salario a seguito di malattia, infortunio, maternità, servizio militare, lavoro straordinario, ecc., va effettuata ugualmente la stessa deduzione LPP.
Vi preghiamo di comunicare a PAT BVG i casi in cui il dipendente è stato in incapacità lavorativa per un periodo di sei mesi ed un grado di almeno il 40 %, poiché in questi casi si effettua l'esenzione dall'obbligo di contribuzione.

Contributi

1. Salario determinante per i contributi LPP

Se il salario AVS ha assicurato tutto o in parte nella previdenza professionale e se è determinante per i relativi contributi, dipende dai **piani assicurativi** scelti presso PAT BVG (eventualmente riduzione di coordinamento, limite massimo, ecc.). In base al piano e al salario indicato nella notifica dei salari, secondo il capitolo 3, PAT BVG calcola i contributi dovuti all'istituto di previdenza.

2. Calcolo dei contributi

L'importo dei contributi da versare a PAT BVG è costituito da:

- un contributo per la previdenza per la vecchiaia (**contributi di risparmio**) e per l'assicurazione di rischio (**contributi di rischio**). L'ammontare dei contributi dipende dall'età e dal piano prescelto;
- un **contributo per le spese di amministrazione** di CHF 192 all'anno e per ogni persona assicurata.

I contributi vanno supportati per metà dal datore di lavoro.

L'ammontare dei contributi è indicato nel dettaglio dei contributi. Inoltre, sul sito www.pat-bvg.ch è a disposizione a tale effetto un programma di calcolo.

3. Incasso dei contributi

L'incasso dei contributi si effettua secondo la stessa procedura d'incasso dei contributi AVS: Nel caso di massa salariale annua AVS fino a CHF 200'000 per tutto il personale, i contributi vanno versati dal datore di lavoro di regola trimestralmente o mensilmente se supera tale somma. I contributi vanno pagati entro 10 giorni dalla data di scadenza del relativo periodo. I conteggi finali ed eventuali fatture supplementari si emettono separatamente l'uno dall'altro. Per gli affiliati alla cassa di compensazione *medisuisse* i contributi di acconto vengono fatturati assieme a quelli per l'AVS.



Personalvorsorgestiftung
der Ärzte und Tierärzte PAT-BVG

Dipartimento previdenza

PAT BVG
Frongartenstrasse 9
9001 San Gallo

Tel. 071 556 34 00
www.pat-bvg.ch
info@pat-bvg.ch